



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area Impresa e Lavoro Autonomo

IL VISTO DI CONFORMITÀ NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Luca Bartolozzi – 19 aprile 2023

QUANDO RISULTA NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Il visto di conformità, definito anche “*visto leggero*”, è stato introdotto con il decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il visto di conformità si rende necessario per:

- ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro (si veda quanto previsto dall' art. 38-bis DPR 633/72);
- utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro.

QUANDO RISULTA NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Il **visto di conformità** è un'attività di **controllo formale** svolta dal professionista; essa consiste in un'**attestazione** circa la corrispondenza dei dati riportati nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA annuale alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili e alle disposizioni di legge che disciplinano:

- gli oneri deducibili e detraibili;
- i crediti d'imposta;
- l'eventuale scomputo di ritenute d'acconto;
- i versamenti effettuati.

L'attestazione è resa dal professionista indicando il suo codice fiscale e apponendo la sua **firma** in appositi spazi nelle dichiarazioni fiscali.

QUANDO RISULTA NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

- Il **visto di conformità** è obbligatorio in caso di:
 - presentazione del **Modello 730**;
 - utilizzo in compensazione *orizzontale* dei **crediti Iva** di importo superiore a 5.000 euro;
 - utilizzo in compensazione *orizzontale* dei crediti relativi ad imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive ed Irap per importi superiori a 5.000 euro;
 - esecuzione del **rimborso di crediti Iva** di importo superiore a 30.000 euro.

QUANDO RISULTA NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Si rammenta che per i **soggetti ISA** che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

- 8 per il 2021
- 8,5 quale media 2020 – 2021;

è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a €50.000 annui.

Il Decreto Fiscale 124/2019 ha reso omogenee le regole previste per le compensazioni fiscali, estendendo di fatto anche alle **imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap)** le disposizioni in tema di visto di conformità già previste per i **crediti IVA**.

Oltre all'apposizione del **visto di conformità**, anche per le compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette di importo superiore a 5.000 euro sarà necessaria la preventiva **presentazione telematica della dichiarazione** di riferimento.

QUANDO RISULTA NECESSARIO IL VISTO DI CONFORMITA' NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Le imposte interessate dall'obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione sono:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.

I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità da parte dello stesso professionista.

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI NELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata da parte del Professionista:

1. La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
2. La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
3. La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
4. La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI NELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA

In particolare, debbono essere effettuati i seguenti controlli:

- **controllo del codice attività.** Deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile del codice di attività economica prevalente indicato nella dichiarazione IVA in caso di contabilità unificata. In caso di contabilità separate, deve essere verificata la corrispondenza, con i dati risultanti dalla documentazione contabile dei codici di attività economica indicati nella dichiarazione IVA;
- **controllo delle fattispecie che generano il credito IVA.** Deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea di principio portano alla formazione del credito IVA come la presenza di operazioni non imponibili.
- **riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti** con quanto viene riportato nella dichiarazione IVA;
- **verifica della corrispondenza dell'eventuale credito riportato dall'anno precedente;**

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI NELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA

- Se il **credito IVA** risultante dalla dichiarazione annuale **risulta pari o superiore al volume d'affari** sarà necessario, per poter rilasciare il visto di conformità, **verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili**. Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito di anni precedenti non richiesto a rimborso né utilizzato in compensazione.
- Se il **credito IVA risulta inferiore al volume d'affari**, ai sensi della C.M. n. 57/E del 2009, la verifica dovrà riguardare soltanto **la documentazione rilevante ai fini dell'IVA con imposta superiore al 10%** dell'ammontare complessivo dell'imposta detratta nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI NELLE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA

il soggetto che rilascia il visto di conformità deve conservare:

- la copia della documentazione verificata;
- la check list dei controlli svolti.
- Il credito che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24, o riportare in detrazione dell'anno successivo, oltre al visto di conformità, deve risultare dal Rigo VX5 e **puo' essere utilizzato in compensazione**, per importi superiori a 5000 euro, solo a partire dal **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**, dalla quale emerge.
- Il limite di 5000 euro è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall'[art. 4, comma 11-novies, del decreto-legge n. 3 del 2015.](#)

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUI MODELLI UNICO PF, SP E SC E NEI MODELLI IRAP

Come precisato dalla circolare AdE 28/E/2014, i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità in relazione alle dichiarazioni dei redditi e IRAP corrispondono, in buona sostanza, a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUI MODELLI UNICO PF, SP E SC E NEI MODELLI IRAP

Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, i controlli implicano:

- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUI MODELLI UNICO PF, SP E SC E NEI MODELLI IRAP

È importante evidenziare che i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.

I CONTROLLI DA EFFETTUARSI SUI MODELLI UNICO PF, SP E SC E NEI MODELLI IRAP

L'allegato A della citata circolare AdE 28/E/2014 contiene una "check-list" che illustra gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, precisando che i riscontri indicati da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione, ove necessario, da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP E SC - VERIFICHE DA EFFETTUARSI

1. Esistenza e regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
3. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello Redditi ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
4. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello Redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello Redditi alla relativa documentazione

VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP E SC - VERIFICHE DA EFFETTUARSI

6. Controllo documentale degli oneri deducibili e degli oneri detraibili
7. Controllo documentale dei crediti d'imposta
8. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal modello Redditi dell'anno precedente
9. Controllo delle eventuali compensazioni effettuate nell'anno
10. Controllo delle ritenute d'acconto
11. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE IRAP - VERIFICHE DA EFFETTUARSI

1. Esistenza e regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
3. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
4. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente
5. Controllo delle eventuali compensazioni effettuate nell'anno
6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo